

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 31

Roma, 23 giugno 2026

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture
centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Borsa di studio ai superstiti di assicurati deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni. Articolo 85.
- /// **Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198:** "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile". Articolo 8.

Premessa

L'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha istituito una nuova misura di sostegno economico a favore dei superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

La prestazione, finalizzata a garantire il diritto allo studio e a sostenere percorsi di formazione professionale in favore di alunni e studenti colpiti da gravi lutti familiari riconducibili a eventi infortunistici sul lavoro o a malattie professionali, consiste nell'erogazione di una somma a titolo di borsa di studio ai superstiti già titolari di rendita ai sensi dell'articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (di seguito t.u. 1124/1965).

In attuazione della suddetta disposizione, l'Inail provvede alla gestione delle domande nonché all'erogazione annuale del sostegno economico agli aventi diritto.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹, si forniscono le relative istruzioni operative.

Ambito di applicazione

A decorrere dal 1° gennaio 2026 è riconosciuta agli alunni e studenti superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in aggiunta alle prestazioni Inail riconosciute ai superstiti, ai sensi citato articolo 85 del t.u. 1124/1965, una borsa di studio annuale finalizzata al sostegno delle relative attività.

Beneficiari

L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, stabilisce che i superstiti aventi diritto alla borsa di studio sono alunni e studenti di:

- scuole primarie (elementari);
- scuole secondarie di primo grado (medie);
- scuole secondarie di secondo grado (superiori) e percorsi di formazione professionale (IeFP);
- università, Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
- istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea;
- scuole, istituti, università e Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.

La prestazione in questione è erogata fino al raggiungimento dei requisiti di età previsti dall'articolo 85 del t.u. 1124/1965, comma 1, numero 2 e più precisamente fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, ovvero fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Per gli studenti superstiti figli inabili al lavoro la prestazione è erogata finché dura l'inabilità sempre nei limiti della durata legale del corso di studi.

¹ Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0006677.16-06-2026.

Natura e importi del sostegno economico

La borsa di studio è una prestazione economica corrisposta su richiesta dell'interessato in aggiunta a ogni altra somma riconosciuta ai superstiti ai sensi della normativa vigente; è, pertanto, cumulabile con le altre prestazioni erogate dall'Inail.

L'importo annuale è determinato in relazione alla tipologia del corso di studi frequentato, più precisamente nella misura di:

- euro 3.000, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- euro 5.000, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- euro 7.000, per ogni anno di frequenza dell'università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

Gli stessi importi sono previsti per il sistema di istruzione e formazione e le università operanti all'estero, citati nel precedente paragrafo.

Con riguardo al regime fiscale, si precisa che gli importi della borsa di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

Requisiti per il riconoscimento

L'erogazione della borsa di studio è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studi.

Per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, la borsa di studio è riconosciuta agli alunni/studenti che abbiano regolarmente frequentato l'anno scolastico e che siano stati promossi alla classe successiva. Per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, la condizione richiesta si realizza con il superamento dell'esame di Stato per la licenza media, conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Per la scuola secondaria di secondo grado, la borsa di studio è riconosciuta agli studenti che abbiano superato l'anno scolastico e siano stati promossi nello scrutinio finale di giugno. In caso di eventuali "debiti formativi" sospensivi del giudizio definitivo, il requisito di promozione si considera soddisfatto solo a seguito del superamento delle relative prove di recupero previste dal programma ministeriale.

Per gli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, il beneficio spetta esclusivamente a coloro che conseguono il diploma di istruzione secondaria superiore; non è sufficiente la sola ammissione all'esame di Stato.

Per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), la borsa di studio è riconosciuta agli studenti che abbiano regolarmente frequentato l'anno scolastico e che siano stati promossi alla classe successiva. Per l'ultimo anno previsto dal piano di studi (triennale o quadriennale), la condizione richiesta si realizza con il superamento dell'esame di qualifica professionale o di diploma professionale, conclusivo del relativo ciclo di istruzione.

Nel sistema universitario, ai fini dell'erogazione della prestazione, è necessario che lo studente abbia conseguito almeno la metà dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal piano di studi per ciascun anno accademico, indipendentemente dalla votazione ottenuta, quale indice di carattere oggettivo di regolare avanzamento nel percorso formativo.

Analogamente a quanto previsto per le università, nell'ambito delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la borsa di studio è riconosciuta agli studenti che abbiano conseguito almeno la metà dei crediti formativi accademici (CFA) previsti dal piano di studi per ciascun anno accademico.

Per gli studenti iscritti agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), la borsa di studio è attribuita a coloro che conseguono la promozione all'anno successivo; per l'ultimo anno di corso, il requisito si intende soddisfatto con il conseguimento del diploma di specializzazione.

La prestazione è riconosciuta esclusivamente per la durata legale del corso di studi.

Ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, sono compresi gli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle università dell'Unione europea nonché delle scuole, degli istituti, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.

Per tali studenti è fatto obbligo di certificare il conseguimento di requisiti equivalenti a quelli previsti per le istituzioni scolastiche e universitarie del sistema nazionale di istruzione e formazione, mediante attestazione, rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, in merito alla validità del corso di studio e formazione o del titolo di studio conseguito all'estero.

In particolare, nella suddetta attestazione dovrà essere riportata ogni utile informazione ai fini della valutazione del corso di studio o del titolo, in considerazione della diversità dei percorsi formativi e della necessità di una loro riconduzione ai requisiti previsti dalla norma per il beneficio in questione.

Domanda per il riconoscimento della borsa di studio

La domanda finalizzata al riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata all'Inail entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico, esclusivamente mediante il servizio *online* denominato *Borsa di studio ai superstiti*, accessibile dalla home page *MyInail* dei servizi telematici disponibili per l'utenza.

Il servizio è attivo a partire dal 24 giugno 2026 per la compilazione e l'invio delle domande relative all'anno scolastico/accademico 2025-2026.

Per i successivi anni scolastici/accademici, sarà possibile presentare la domanda con le modalità di seguito descritte, al conseguimento dei requisiti previsti.

L'accesso è consentito tramite *Spid* (Sistema pubblico di identità digitale), *Cie* (Carta d'identità elettronica), *Cns* (Carta nazionale dei servizi) o con profilo Utente in possesso di *credenziali Inail*².

La domanda può essere presentata direttamente dal superstite, mediante selezione del ruolo *Diretto interessato*, oppure, nelle ipotesi previste dalla legge, dall'esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno, mediante selezione del ruolo *Richiedente per conto di*.

È inoltre ammissibile la presentazione della domanda attraverso un istituto di patronato e di assistenza sociale che accede al servizio tramite Spid, Cie o Cns dell'operatore dell'ufficio zonale, su apposita delega del superstite o del rappresentante dello stesso, e provvede alla selezione del ruolo del richiedente sulla base della delega ricevuta.

Tra le informazioni obbligatorie da inserire per la precompilazione dei dati anagrafici, è presente il campo numero caso della pratica di infortunio o malattia professionale dell'assicurato deceduto, in relazione alla quale l'alunno/studente è titolare di rendita a superstite. Tale informazione è reperibile nella documentazione trasmessa dall'Inail ai titolari di rendita (per esempio provvedimento di costituzione della rendita, comunicazione variazione basi di calcolo della rendita – mod. 171 IMec, ecc.).

Si fa presente che, per ciascun anno scolastico/accademico, il servizio consente la presentazione di una sola domanda per ciascun superstite.

Con la domanda, il richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti con riferimento ai dati scolastici/accademici. Il richiedente può allegare documentazione a supporto della domanda. Tale documentazione è obbligatoria nel caso di percorsi di istruzione e formazione e universitari svolti all'estero che rilascino titoli validi nel territorio italiano.

L'avvenuta trasmissione telematica della domanda è comprovata dalla ricevuta rilasciata dal servizio, che costituisce notizia dell'acquisizione della stessa e dell'avvio del procedimento da parte dell'Inail.

Per maggiori dettagli sulla compilazione della domanda, si rinvia al relativo Manuale utente disponibile sul portale istituzionale³.

² Le categorie di utenti esonerate all'utilizzo di Spid, Cns e Cie (i soggetti assistiti da tutori e curatori e i cittadini UE e gli extracomunitari non in possesso di documento di identità rilasciato dallo stato italiano) devono richiedere le credenziali Inail (categoria selezionabile dalla pagina di richiesta *credenziali Inail*) inviando l'apposito modulo in modalità telematica esclusivamente attraverso il servizio di *Richiesta credenziali Inail*.

³ www.inail.it -> Attività e servizi -> Servizi per te -> Altri utenti -> Borsa di studio ai superstiti -> Moduli e documenti utili e per i patronati www.inail.it -> Attività e servizi -> Servizi per te -> Patronati -> Borsa di studio ai superstiti -> Moduli e documenti utili. È possibile, altresì, consultare il manuale ai seguenti percorsi: www.inail.it -> Assistenza e supporto -> Guide e manuali operativi -> Borsa di studio ai superstiti

Limite di spesa, criterio di assegnazione e monitoraggio

L'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto-legge in oggetto stabilisce che il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa pari a 26 milioni di euro annui e che l'assegnazione delle borse di studio agli alunni e studenti superstiti aventi diritto deve avvenire secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle relative domande.

Stabilisce, inoltre, al comma 8 che l'Inail provveda al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, di cui al comma 6, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ne consegue che, se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere il raggiungimento del predetto limite di spesa, l'Inail non procederà all'accoglimento di ulteriori domande, anche qualora l'alunno o studente richiedente sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Istruttoria delle domande, erogazione della borsa di studio e comunicazioni

L'istruttoria delle domande, finalizzata all'accertamento dei presupposti previsti per il riconoscimento della borsa di studio e all'eventuale erogazione dell'importo dovuto in base al ciclo di studi, è effettuato dalla Sede Inail competente per la pratica di infortunio o malattia professionale dell'assicurato deceduto.

La Sede Inail competente provvede, nell'ambito della gestione della domanda, a richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti sulle informazioni e documentazioni fornite.

A conclusione dell'istruttoria, l'esito della domanda è comunicato mediante l'invio di apposito provvedimento.

La prestazione sarà erogata dall'Inail tramite la modalità di pagamento indicata nel modulo di domanda.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'Inail effettua idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nel caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Qualora dal controllo si dovessero rilevare false dichiarazioni, l'Inail richiede la restituzione della somma indebitamente corrisposta a titolo di borsa di studio, ai sensi dell'articolo 2033 del Codice civile, previa revoca del provvedimento dell'accoglimento di domanda opportunamente motivato.

Informazioni e assistenza

Per informazioni e assistenza sulla procedura di accesso e abilitazione nonché sull'utilizzo dell'applicativo è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001. Il numero è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo quanto previsto dal piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

È inoltre disponibile, sotto la sezione *Assistenza e supporto* del portale istituzionale

www.inail.it, il servizio *Inail risponde* che permette di inviare una mail strutturata con eventuali allegati.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori